

CAPO I

DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

1.1 Quadro normativo di riferimento

- Legge Quadro Nazionale n°36 del 22/02/2001: "Legge Quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici"
- D.P.C.M. 08/07/2003: "Fissazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità per la protezione della popolazione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici generati a frequenze comprese tra 100 kHz e 300 GHz"
- Legge Regionale n°30 del 31/10/2000: "Norme per la tutela della salute e la salvaguardia dell'ambiente dall'inquinamento elettromagnetico" e successive integrazioni (nn.34/01, 38/01 e 30/02)
- Direttiva Applicativa n.197 del 20/02/2001 per l'applicazione della legge regionale 31 ottobre 2000, n. 30 recante "Norme per la tutela e la salvaguardia dell'ambiente dall'inquinamento elettromagnetico"
- Legge Regionale 24 marzo 2000 n.20 "Disciplina generale sulla tutela e l'uso del territorio" e successive modifiche

1.2 Introduzione

Le presenti linee guida hanno lo scopo di dettare i principi fondamentali da rispettare nell'attività di programmazione per l'ubicazione degli impianti di telefonia mobile. Il fine è assicurare la tutela della salute della popolazione dagli effetti dell'esposizione ai campi elettromagnetici con frequenze compresa tra 100 kHz e 300 GHz, ai sensi e nel rispetto delle normative vigenti, e nel contempo garantire ai gestori dei servizi di telefonia mobile l'esercizio delle concessioni ottenute dallo Stato.

Per poter realizzare il miglior compromesso tra le esigenze dei gestori, la protezione della popolazione dall'esposizione ai campi elettromagnetici ed il miglior inserimento paesaggistico possibile all'interno del contesto urbanistico esistente, è indispensabile una corretta attività di programmazione precedente al rilascio delle autorizzazioni dei singoli impianti.

Attualmente le leggi di riferimento in materia sono:

- Legge Quadro Nazionale n°36 del 22/02/2001: ha per oggetto gli elettrodotti e gli impianti radioelettrici (compresi radar, impianti per la telefonia mobile ed impianti per la radio diffusione) che possono comportare l'esposizione dei lavoratori e della popolazione a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici con frequenze comprese tra 0 Hz e 300 GHz.
- D.P.C.M. 08/07/2003: fissano i limiti massimi di esposizione della popolazione, negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno, ai campi elettrico, magnetico ed elettromagnetico generati alla frequenza industriale nominale (50 Hz) e nel range di frequenze comprese tra 100 kHz e 300 GHz. I limiti non si applicano ai lavoratori esposti per ragioni professionali ed alle esposizioni intenzionali per diagnosi e cure mediche.
- Legge Regionale n°30 del 31/10/2000 e seguente Direttiva Regionale n°197 del 20/02/2001: dettano le norme per la localizzazione degli impianti radio e televisivi, degli impianti fissi per la telefonia mobile, degli elettrodotti ed impianti elettrici, al fine di avere il

rispetto dei valori di cautela fissati dalla normativa statale e per il perseguimento dei valori di qualità. In seguito sono state emanate due direttive regionali (in data 17/07/2001 e 30/07/2001) atte ad integrare gli elementi necessari per effettuare la domanda di autorizzazione per l'installazione di nuovi impianti radiotelevisivi ed a fornire chiarimenti sui limiti previsti per nuovi edifici da costruirsi in prossimità di linee elettriche.

- Legge Regionale 24 marzo 2000 n.20: disciplina la tutela e l'uso del territorio al fine di realizzare un'efficace ed efficiente sistema di programmazione e pianificazione territoriale e promuovere un uso appropriato delle risorse ambientali, naturali, territoriali e culturali.

La Legge Quadro Nazionale stabilisce che i limiti di esposizione, i valori di attenzione e gli obiettivi di qualità (come valori di campo), oltre ai criteri di elaborazione dei piani di risanamento e le tecniche di misurazione dell'inquinamento elettromagnetico, verranno definiti con successivo Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.

Effettivamente con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 08/07/03, sono stati fissati i limiti di esposizione, i valori di attenzione e gli obiettivi di qualità per la protezione della popolazione dalla esposizione ai CEM ad alta frequenza (100 KHz – 300GHz).

Nelle tabella seguente riportiamo i limiti fissati dal DPCM del 08/07/2003. Si sottolinea che per i limiti di esposizione viene confermato quanto stabilito nel D.M. n. 381 del 10/09/1998.

Tabella 1: limiti di esposizione, valori di attenzione ed obiettivi di qualità così come fissati dal DPCM del 08/07/2003 (da intendersi come valori efficaci per i campi). Tali limiti non si applicano ai lavoratori esposti per ragioni professionali oppure per esposizioni a scopo diagnostico o terapeutico.

Limiti di esposizione	Intensità del campo elettrico E (V/m)	Intensità di campo magnetico H (A/m)	Densità di potenza D (W/m²)
0.1 < freq < 3 MHz	60	0.2	-
3 < freq < 3000 MHz	20	0.05	1
3 < freq < 300 GHz	40	0.1	4
Valori di attenzione	Intensità del campo elettrico E (V/m)	Intensità di campo magnetico H (A/m)	Densità di potenza D (W/m²)
0.1 MHz < freq < 300 GHz	6	0.016	0.10 (3MHz-300 GHz)
Obiettivi di qualità	Intensità del campo elettrico E (V/m)	Intensità di campo magnetico H (A/m)	Densità di potenza D (W/m²)
0.1 MHz < freq < 300 GHz	6	0.016	0.10 (3MHz-300 GHz)

Sempre secondo la legge Quadro lo Stato dovrà occuparsi anche dell'istituzione di un catasto delle sorgenti fisse e mobili dei campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici, al fine di ottenere una mappatura della situazione attuale dei livelli di campo presenti sull'intero territorio nazionale, e della definizione dei tracciati degli elettrodotti con tensione superiore a 150 kV.

La regione Emilia Romagna ha inoltre emanato la Legge Regionale n° 30 del 31/10/2000 "Norme per la tutela della salute e salvaguardia dell'ambiente dall'inquinamento elettromagnetico" e la seguente Direttiva Applicativa n°197/2001. Tali normative dettano i

criteri da perseguire in via prioritaria per la prevenzione e la tutela sanitaria della popolazione e per la salvaguardia dell'ambiente dall'inquinamento elettromagnetico, coordinandole con le scelte della pianificazione urbanistica all'interno delle competenze Comunali, Provinciali e Regionali. La Legge è di tipo urbanistico e non di tipo sanitario: non specifica pertanto le tecniche di misurazione ed i criteri di elaborazione dei piani di risanamento, per cui rimanda alle leggi nazionali, ma indica semplicemente gli strumenti urbanistici da adottare al fine di garantire la minima esposizione della popolazione residente nella Regione.

Anche se non esclusivamente finalizzata al tema dell'elettrosmog, risulta ad esso correlato la Legge regionale n° 20 del 24 marzo 2000 che definisce la disciplina generale sulla tutela e l'uso del territorio. In particolare la tematica degli impianti per le telecomunicazioni viene ripresa nell'articolo A-23 dell'allegato alla Legge: tale norma considera tra le infrastrutture per l'urbanizzazione degli insediamenti gli impianti e le reti del sistema delle comunicazioni e telecomunicazioni, pertanto la pianificazione urbanistica comunale deve assicurare un'adeguata dotazione di tali infrastrutture, garantendo cioè la loro capacità di far fronte al fabbisogno in termini quantitativi, qualitativi e di efficienza funzionale. È allora compito del PSC stabilirne la dotazione complessiva, individuando le aree più idonee alla localizzazione degli impianti e delle reti tecnologiche di rilievo comunale e sovracomunale, e procedere alla definizione delle "fasce di rispetto" e delle "fasce di ambientazione" che si rendono necessarie. Il comune nell'individuazione delle aree per gli impianti e le reti di comunicazione e telecomunicazione oltre a perseguire la funzionalità, razionalità ed economicità dei sistemi, deve assicurare innanzitutto la salvaguardia della salute e la sicurezza dei cittadini e la tutela degli aspetti paesaggistico ambientali.

Nel seguito del presente documento, al fine di agevolare la lettura ponendolo in linea con il lessico adottato nella normativa regionale, si mantiene l'indicazione delle differenze tra indirizzi (I), direttive (D) e prescrizioni (P) così come previsto ai sensi dell'art. 11 della L.R. n° 20/2000:

- a) per **indirizzi** si intendono le disposizioni volte a fissare obiettivi per la predisposizione dei piani sott'ordinati, dei piani settoriali del medesimo livello di pianificazione o di altri atti di pianificazione o programmazione degli enti pubblici, riconoscendo ambiti di discrezionalità nella specificazione e integrazione delle proprie previsioni e nell'applicazione dei propri contenuti alle specifiche realtà locali;
- b) per **direttive** si intendono le disposizioni che devono essere osservate nella elaborazione dei contenuti dei piani sott'ordinati, dei piani settoriali del medesimo livello di pianificazione o di altri atti di pianificazione o programmazione degli enti pubblici;
- c) per **prescrizioni** si intendono le disposizioni che incidono direttamente sul regime giuridico dei beni disciplinati, regolando gli usi ammissibili e le trasformazioni consentite. Le prescrizioni devono trovare piena e immediata osservanza ed attuazione da parte di tutti i soggetti pubblici e privati, secondo le modalità previste dal piano, e prevalgono sulle disposizioni incompatibili contenute nei vigenti strumenti di pianificazione e negli atti amministrativi attuativi. Gli enti pubblici provvedono tempestivamente all'adeguamento delle previsioni degli strumenti di pianificazione e degli atti amministrativi non più attuabili per contrasto con le prescrizioni sopravvenute.

CAPO II

DISPOSIZIONI ATTUATIVE

2.1 Adempimenti a carico delle Amministrazioni Comunali

1. **(P)** Autorizzazione degli impianti fissi di telefonia mobile. Le valutazioni effettuate in sede di rilascio dell'autorizzazione comprendono anche la valutazione sui possibili impatti relativi al paesaggio e al patrimonio storico culturale e ambientale, con riferimento ai vincoli di legge, agli strumenti urbanistici ed alle misure previste per minimizzare degli impatti negativi.
2. **(P)** Valutazione della compatibilità urbanistico-edilizia ed ambientale delle **aree di ricerca** (aree circoscritte di ampiezza non superiore a 150 metri di raggio dal punto ottimale di collocazione dell'impianto), demandando il rilascio dell'autorizzazione di eventuali impianti da collocarsi in tali aree alle procedure previste al comma 6 dell'art.8 della Legge Regionale 30/2000 (approvazione singoli impianti).
3. **(P)** Tenere un catasto delle stazioni radio base, attive o meno, presenti sul territorio. Tale catasto deve essere strutturato nel seguente modo:
 - a. **(I)** Deve contenere una cartografia comunale in cui è riportata la precisa ubicazioni degli impianti esistenti ed i ricettori particolarmente sensibili su cui vige il divieto di installazione degli impianti (quali aree destinate ad attrezzature sanitarie, assistenziali e scolastiche, nelle zone di parco classificate A e nelle riserve naturali ai sensi della L.R. n. 11/1988, nonché su edifici di valore storico-architettonico e monumentale).
 - b. **(P)** Per ogni impianto deve essere presente la documentazione tecnica, presentata dal gestore nella domanda di autorizzazione e riportata in allegato 1.
 - c. **(I)** Deve essere aggiornato con cadenza almeno annuale in modo da poter essere utilizzato come supporto unico per la programmazione.
4. **(P)** Mettere a disposizione dei gestori le informazioni contenute nei rispettivi strumenti di pianificazione. **(I)** A tal scopo fornire ai gestori copia aggiornata della planimetria allegata al catasto contenente l'ubicazione degli impianti esistenti ed i ricettori sensibili del comune.
5. **(P)** Dare notizia ai cittadini dell'avvenuta presentazione del Programma Annuale con le modalità previste dal proprio ordinamento e comunque attraverso la pubblicazione su un quotidiano ad ampia diffusione locale. Per le aree di ricerca non è prevista la procedura di pubblicazione (art. 8 direttiva applicativa 197/2001).
6. **(P)** Fissare un termine per la presentazione delle osservazioni da parte dei titolari di interessi pubblici o privati nonché dei portatori di interessi diffusi costituiti in comitati o associazioni.
7. **(I)** Favorire la collocazione, nei siti ritenuti idonei, di più gestori (co-siting) al fine di limitare il proliferare delle stazioni radio base sul territorio

2.2 Adempimenti a carico dei gestori

1. **(P)** Adottare tutti gli accorgimenti necessari al fine di minimizzare l'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici, quali l'utilizzo delle migliori tecnologie a disposizione, il contenimento delle potenze di funzionamento degli impianti e stabilendo una opportuna altezza ed orientazione delle antenne trasmettenti.
2. **(P)** Dare comunicazione al Comune quarantacinque giorni prima della collocazione degli impianti mobili di telefonia mobile. Tale comunicazione deve contenere la documentazione riportata in allegato 2.
3. **(P)** Corredare la domanda di autorizzazione degli impianti fissi della opportuna documentazione, riportata in allegato 1, come richiesto dall'articolo 8 della direttiva applicativa della LR 30/2000.
4. **(D)** Fornire, nella domanda di autorizzazione, relazione ed adeguata documentazione tecnica atta a :
 - Dimostrare la necessità della realizzazione del nuovo impianto al fine di ottenere un miglioramento del servizio di copertura.
 - Dimostrare di aver adottato tutte le cautele necessarie per la minore emissione di campo elettromagnetico verso ricettori sensibili, aree residenziali e aree a elevata presenza di persone.
 - Mettere in evidenza, ove sia raggiunto, il rispetto del valore di 3 V/m (per esposizioni superiori alle 4 ore/giorno) adottato dalle Amministrazioni Comunali quale ulteriore obiettivo di qualità.
5. **(D)** Mettere in campo tutte le azioni necessarie a migliorare l'inserimento degli impianti nel contesto urbanistico-paesaggistico, in particolare adoperandosi a ricercare tipologie esteticamente compatibili, minimizzando l'impatto visuale delle strutture tecnologiche, fornendo elementi di arredo urbano, interrando o mascherando – ove possibile – le strutture fuori terra di servizio (shelter) per contenerne l'impatto visivo. Esempi in questo senso sono: l'utilizzo per la colorazione dei pali delle SRB in ambito agricolo od in presenza di vegetazione, di un colore verde a cromatismo variabile (verde decrescente dalla base alla parte distale, con l'ultimo tratto di colore grigio); pali di colore grigio per ambiti residenziali e produttivi; se si ha la presenza di più gestori in uno stesso sito fare in modo che le colorazioni utilizzate siano le stesse per pali e cabine; colore verde in ambito agricolo e grigio in ambito industriale per le cabine; stesso colore per palo e cabina collocati nel medesimo sito; siepe perimetrale con vegetazioni coerente con la vegetazione autoctona per mitigare le strutture tecnologiche della SRB; etc.
6. **(D)** Fornire, se richiesto motivatamente dalla Pubblica Amministrazione, tutti gli elementi tecnici necessari ad effettuare eventuali approfondimenti o monitoraggi.
7. **(I)** Per le antenne poste su edifici o in prossimità di essi, adottare tutte le soluzioni tecnicamente possibili, in particolare l'altezza e le caratteristiche dei diagrammi d'irradiazione, che limitino l'esposizione dei vani sottostanti ai campi elettromagnetici generati dai lobi secondari.
8. **(I)** Preferire dove possibile l'utilizzo di microcelle nelle aree densamente popolate e/o edificate.

9. **(I)** Nel caso siano già state individuate negli strumenti di pianificazione territoriale comunale (PRG o PSC) aree idonee ad accogliere le stazioni radio base per la telefonia mobile, i Gestori, in caso di richiesta di ulteriori aree di ricerca o di siti puntuali al di fuori delle aree individuate, devono dimostrare, tramite apposite simulazioni o misure, la non compatibilità delle aree assegnate negli strumenti comunali con i loro obiettivi di garanzia del servizio agli utenti.

2.3 Programma annuale delle installazioni fisse per la telefonia mobile

2.3.1 Presentazione del Programma

1. **(P)** Il programma deve essere presentato di norma entro il 30 settembre di ogni anno.
2. **(P)** Il programma deve contenere la cartografia aggiornata, in scala adeguata, del territorio interessato alle installazioni, con l'indicazione dei siti e/o delle aree circoscritte in cui si prevede l'installazione di nuovi impianti nonché di quelli già installati.
3. **(P)** Il programma deve contenere l'elenco delle installazioni con la denominazione del sito, la via ed il numero civico.
4. **(P)** Il Programma annuale oltre a indicare la localizzazione puntuale degli impianti può individuare le **aree di ricerca**: aree circoscritte, di ampiezza non superiore a 150 metri di raggio dal punto ottimale di collocazione dell'impianto, dove il gestore, per garantire il servizio secondo gli standard stabiliti dalla concessione ministeriale, prevede di installare gli impianti.
5. **(D)** Al fine di facilitare la programmazione comunale deve essere fornita per le aree di ricerca apposita documentazione che contenga le indicazioni della tipologia dell'impianto da realizzare (stazione radio base, microcella, relativi sistemi di trasmissione), della potenza prevista, delle caratteristiche dell'eventuale sito proposto e delle possibilità di utilizzare stazioni gestite da altri gestori in co-siting.
6. **(I)** Al fine di facilitare l'istituzione ed il mantenimento del catasto delle stazioni radio base dei singoli comuni, i gestori integrano l'elenco degli impianti esistenti con le tecnologie presenti in ogni stazione radio base (TACS, GSM, UMTS ecc...);
7. **(P)** Per ogni nuova installazione deve essere presente la documentazione prevista al comma 8.1 della Direttiva Applicativa n.197/2001 e riportata in allegato 1.

2.3.2 Pubblicità dei programmi

1. **(D)** I programmi annuali vengono pubblicizzati, oltre che per avviso presso l'Albo Pretorio, in modo completo sul sito internet del Comune e per estratto su un quotidiano ad ampia diffusione locale, e messi a disposizione per la consultazione presso URP e Sportello Unico per le Imprese, per quanto riguarda il rispettivo territorio.
2. **(P)** Sono comunicati termine e modalità entro i quali possono essere segnalate eventuali osservazioni-integrazioni.
3. **(I)** Al fine di coinvolgere i cittadini nella procedura autorizzativa, l'Amministrazione Comunale organizza, qualora necessario, assemblee divulgative coinvolgendo anche interlocutori locali portatori di interessi e con particolare riferimento ai soggetti intervenuti

nelle precedenti fasi o in precedenti procedimenti. In merito l'Amministrazione Comunale si impegna ad informare la cittadinanza sul tema nel suo complesso, anche in relazione ad eventuali azioni di monitoraggio da essa intraprese.

2.3.3 Approvazione della Programma annuale

1. **(D)** Il Comune dà notizia alla cittadinanza dell'avvenuta presentazione del Programma come meglio specificato al punto 1 del capitolo precedente (2.3.2).
2. **(D)** Entro il termine fissato dal Comune (come periodo di riferimento si possono considerare ad esempio 60 giorni) dalla presentazione ufficiale del piano annuale, i titolari di interessi pubblici o privati nonché dei portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati presentano osservazioni alla documentazione presentata dai gestori.
3. **(P)** Nell'autorizzare la localizzazione delle infrastrutture di telefonia mobile il Comune, anche in relazione al catasto, valuta la loro compatibilità ambientale con riferimento ai vincoli posti dalla legge, agli strumenti urbanistici e alle misure previste per la minimizzazione degli impatti negativi.
4. **(P)** Il Comune, acquisito il parere dell'ARPA e dell'AUSL, autorizza l'installazione degli impianti previsti nel Programma o parte di essi nel rispetto dei limiti di esposizione ai campi elettromagnetici individuati dalla normativa nazionale in vigore e tenuto conto delle esigenze di copertura del servizio sul territorio.
5. **(P)** L'autorizzazione è rilasciata entro novanta giorni dalla presentazione del Programma e contiene le deduzioni in ordine alle osservazioni presentate dalla cittadinanza. Il documento finale indica, oltre ai siti prescelti, eventuali prescrizioni per approfondire in termini radioelettrici l'impatto elettromagnetico e/o per realizzare l'impianto tecnologico. Le controdeduzioni alle osservazioni ricevute costituiscono parte integrante alla Programmazione Annuale. Decorso 90 giorni inutilmente la domanda di autorizzazione si intende accolta.
6. **(I)** L'Amministrazione Comunale, avvalendosi del supporto di Arpa e Ausl, provvede ad analizzare le aree di ricerca in riferimento agli specifici criteri di compatibilità ambientale nonché alle caratteristiche territoriali in cui l'areale ricade, secondo gli elementi riportati nel capitolo successivo.
7. **(P)** I diversi Programmi annuali permettono all'Amministrazione Comunale idonee iniziative di coordinamento delle richieste di autorizzazione, al fine di ridurre l'impatto ambientale e di favorire una razionale distribuzione degli impianti fissi di telefonia.

2.4 Modalità per l'approvazione dei siti puntuali

2.4.1 Verifica della compatibilità ambientale e paesaggistica

1. **(P)** Come stabilito dalla L.R. 30/2000 art. 9 le localizzazioni di nuovi impianti per la telefonia mobile sono vietate in aree destinate ad attrezzature sanitarie, assistenziali e scolastiche, nelle zone di parco classificate A e nelle riserve naturali ai sensi della L.R. n. 11 del 1988 nonché su edifici di valore storico-architettonico e monumentale.

2. **(D)** Nelle riconfigurazioni, ulteriore obiettivo dell'Amministrazione Comunale è costituito da ammodernamento estetico per un migliore inserimento paesaggistico dell'impianto nel contesto circostante.

3. **(I)** Devono essere valutate (v) e favorite (f) per ogni installazione o area di ricerca:

(f) l'integrazione dei nuovi impianti in strutture esistenti (pali di illuminazione, tralicci dell'alta tensione, torri degli acquedotti, ecc.), qualora compatibili con la minimizzazione dell'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici;

(f) la bassa densità di popolazione nelle immediate vicinanze degli impianti, dando pertanto priorità alle zone periferiche al centro abitato;

(f) la collocazione dei nuovi impianti nelle aree già individuate negli strumenti di pianificazione territoriale adottati dal Comune (PRG o PSC)

(v) la presenza di siti sensibili e di aree di rispetto in prossimità degli impianti

(v) la concentrazione di impianti esistenti, tenendo conto delle potenze trasmesse, includendo anche gli impianti in corso di istruttoria e l'eventuale presenza di impianti radiotelevisivi;

(v) la sovrapposizione di richieste avanzate da più gestori sulla medesima area, ai fini del calcolo del campo elettromagnetico complessivo a cui risulta esposta la popolazione;

(v) i valori di campo elettromagnetico esistenti nell'area in esame, precedentemente ad uno o più eventuali nuovi impianti, sulla base di stime effettuate da Arpa;

(v) la presenza di elettrodotti, cabine di trasformazione primaria, o di altri specifici fattori di pressione ambientale;

2.4.2 Verifica della compatibilità territoriale

1. **(I)** Devono essere valutate e favorite per ogni installazione o area di ricerca:

- zone prossime a infrastrutture della viabilità primaria (rotonde stradali, aree di arredo, aree prossime alla rete autostradale, etc.);
- zone collocate in contesto industriale/artigianale o direzionale;
- zone commerciali;
- zone ferroviarie prossime, se non adiacenti, ad aree residenziali;
- zone destinate a parcheggi;
- zone cimiteriali e di rispetto cimiteriale;
- zone a destinazione alberghiera;

2. **(D)** Il Comune deve verificare la compatibilità tra la presenza di un nuovo impianto ed eventuali progetti riguardanti le aree limitrofe, quali nuovi insediamenti residenziali, attrezzature scolastiche o ospedaliere ed assistenziali;

3. **(D)** l'installazione o la riconfigurazione di impianti che prevedano all'interno dell'area di controllo la presenza di siti sensibili, deve avvenire minimizzando l'impatto sugli stessi;

ALLEGATO 1: IMPIANTI FISSI DI TELEFONIA MOBILE

Contenuti della domanda di autorizzazione per ogni singola installazione di impianto fisso di telefonia mobile

<i>Al fine di identificare le caratteristiche del sito di installazione del nuovo impianto occorre:</i>
<input type="checkbox"/> Progetto dell'impianto in scala 1:200
<input type="checkbox"/> Inserimento fotografico
<input type="checkbox"/> Altitudine e coordinate geografiche del punto o zona d'installazione
<input type="checkbox"/> Carta altimetrica 1:5000 qualora necessaria
<input type="checkbox"/> Cartografia aggiornata in scala 1:2000 con l'indicazione degli edifici presenti, delle loro altezze, delle destinazioni d'uso e delle aree di pertinenza in un raggio di 200 m dall'impianto stesso, individuato con le rispettive direzioni di puntamento delle antenne trasmettenti (rispetto al nord geografico)
<i>Al fine di identificare le caratteristiche radioelettriche dell'impianto occorrono:</i>
<input type="checkbox"/> banda di frequenza assegnata in trasmissione e ricezione
<input type="checkbox"/> scheda tecnica dell'impianto, con indicato il numero di celle, tipo, modello e dimensioni delle antenne trasmettenti, altezza dal centro elettrico per ogni cella, guadagno rispetto all'irradiatore isotropo ed eventuale tilt (elettrico o meccanico)
<input type="checkbox"/> direzioni di puntamento rispetto al nord geografico e numero di trasmettitori per cella per ogni direzione di puntamento
<input type="checkbox"/> diagrammi angolari di irradiazione orizzontale e verticale del sistema irradiante corredati dell'attenuazione in dB della potenza irradiata, informatizzata ad intervalli di almeno 2 gradi
<input type="checkbox"/> relazione descrittiva dell'area di installazione dell'impianto con l'indicazione delle modalità di accesso da parte del personale di servizio e dell'ubicazione del locale contenente gli apparati tecnologici
<input type="checkbox"/> valutazione strumentale del fondo elettromagnetico in corrispondenza degli edifici maggiormente interessati dai lobi primari di induzione
<input type="checkbox"/> valutazione del campo elettrico generato dall'impianto nelle condizioni di massimo esercizio, tenuto conto di eventuali contributi derivanti dalla presenza di altre installazioni

<i>Solo per antenne installate su edifici occorre:</i>	
<input type="checkbox"/>	planimetria dell'edificio in scala 1:100, corredata dei prospetti verticali in scala 1:100 con il posizionamento delle antenne
<i>Solo per microcelle occorrono:</i>	
<input type="checkbox"/>	lunghezza sbraccio
<input type="checkbox"/>	inserimento fotografico
<input type="checkbox"/>	prospetti verticali in scala opportuna (1:50 o 1:100) con indicazione della presenza di eventuali portici
<input type="checkbox"/>	pianta in scala 1:100 riportante nel raggio di 20 m dal trasmettitore le destinazioni d'uso dei luoghi in cui sia prevista permanenza prolungata di persone (abitazioni, negozi, bar con relative aree di ristoro all'aperto, edicole, etc...), la pianta dovrà essere completata con l'indicazione delle distanze e altezze dei luoghi specificati
<input type="checkbox"/>	stime dei valori di campo generati in corrispondenza delle zone ritenute a permanenza prolungata in prossimità dell'antenna (interno edicola, negozi ed abitazioni , etc...)
<input type="checkbox"/>	per impianti previsti in ambiente interno deve essere presentata in scala adeguata (1:50 o 1:100) la pianta del/i locale/i interessati dalla/e installazione/i con indicato il punto ove viene collocato il trasmettitore comprensiva dei locali confinanti (sezioni orizzontali e verticali)

Tale documentazione costituisce adempimento per il catasto di cui all'art. 11 della L.R. n.30/2000.

ALLEGATO 2: IMPIANTI MOBILI DI TELEFONIA MOBILE

Contenuti della comunicazione al Comune della collocazione di impianti mobili per le telefonia mobile

<input type="checkbox"/>	descrizione del tipo di iniziativa o delle motivazioni che richiedono l'installazione e relativa durata corredata dei tempi di installazione dell'impianto mobile
<input type="checkbox"/>	localizzazione dell'impianto su cartografia aggiornata in scala 1:2000
<input type="checkbox"/>	parere favorevole dell'ARPA e dell'AUSL

La documentazione da presentare all'ARPA ed all'Azienda USL per il rilascio del parere da allegare alla comunicazione è la seguente:

<i>Al fine di identificare le caratteristiche del sito di installazione dell'impianto occorre:</i>	
<input type="checkbox"/>	Progetto dell'impianto in scala 1:200
<input type="checkbox"/>	Altitudine e coordinate geografiche del punto o zona d'installazione
<input type="checkbox"/>	Carta altimetrica 1:5000 qualora necessaria
<input type="checkbox"/>	Cartografia aggiornata in scala 1:2000 con l'indicazione degli edifici presenti, delle loro altezze, delle destinazioni d'uso e delle aree di pertinenza in un raggio di 200 m dall'impianto stesso, individuato con le rispettive direzioni di puntamento delle antenne trasmettenti (rispetto al nord geografico)
<i>Al fine di identificare le caratteristiche radioelettriche dell'impianto occorrono:</i>	
<input type="checkbox"/>	banda di frequenza assegnata in trasmissione e ricezione
<input type="checkbox"/>	scheda tecnica dell'impianto, con indicato il numero di celle, tipo, modello e dimensioni delle antenne trasmettenti, altezza dal centro elettrico per ogni cella, guadagno rispetto all'irradiatore isotropo ed eventuale tilt (elettrico o meccanico)
<input type="checkbox"/>	direzioni di puntamento rispetto al nord geografico e numero di canali di trasmissione per cella per ogni direzione di puntamento
<input type="checkbox"/>	diagrammi angolari di irradiazione orizzontale e verticale del sistema irradiante corredati dell'attenuazione in dB della potenza irradiata, informatizzata ad intervalli di almeno 2 gradi
<input type="checkbox"/>	relazione descrittiva dell'area di installazione dell'impianto con l'indicazione delle modalità di accesso da parte del personale di servizio e dell'ubicazione del locale contenente gli apparati tecnologici
<input type="checkbox"/>	valutazione strumentale del fondo elettromagnetico in presenza di altri impianti di teleradiocomunicazione;
<input type="checkbox"/>	valutazione del campo elettrico generato dall'impianto nelle condizioni di massimo esercizio, tenuto conto di eventuali contributi derivanti dalla presenza di altre installazioni;